COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Ordinanza n° 82 **del** 03/10/2015

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 44 del 18/11/2014 e n. 14 del 17/03/2015 con le quali si intendeva disciplinare lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio di questo Comune;
CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare elevata protezione della salute pubblica e dell'ambiente;
RITENUTO di dover dare direttive alla cittadinanza in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani, anche al fine di rendere più efficace il servizio di raccolta da parte del Comune;
VISTO il 18.8.2000 n. 267;
VISTO il D. lgs.vo del 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.lgs.vo n. 4 del 16 gennaio 2008;
VISTI in particolare, i seguenti articoli del suddetto d.lgs. n. 152/2006:
- art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- art. 181, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4/2008, ove è stabilito che *«ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero.»*;
- art. 192, il quale prescrive, al comma 1, che *«l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»*; e, al comma 2, che *«è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee»*, individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- articoli da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, e in particolare gli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti per come modificati dall'art. 35 del d.lgvo n. 205/2010;
VISTE le direttive nel settore dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio della Regione Calabria – Dipartimento 14 – Settore Ambiente, con le quali si invitano e diffidano i Comuni a porre in essere gli adempimenti necessari per il raggiungimento di una percentuale di RD del 65%;
VISTE le direttive e circolari che regolano la materia;

ORDINA

con effetto immediato, che è fatto obbligo alla cittadinanza di osservare le seguenti disposizioni:

- **a)**: il deposito dei rifiuti urbani quali umido, carta e cartone, vetro, alluminio, materiali plastici, dovrà essere effettuato direttamente dal produttore o detentore nelle seguenti modalità: sistema "**PORTA A PORTA**" dettagliata nell'apposita guida distribuita agli utenti;
- **b): I RIFIUTI INGOMBRANTI** provenienti da attività domestica: (lavatrici, cucine, materassi ecc.), non sono assimilabili a comuni rifiuti urbani per cui è ***FATTO ASSOLUTO DIVIETO*** di depositarli in luoghi pubblici o privati esposti al pubblico.
  I cittadini che hanno necessità di smaltire tali rifiuti ingombranti, sono obbligati a contattare l'Ufficio Tecnico Comunale che fornirà relativa istruzione per lo smaltimento in conformità alle norme di legge. In ogni caso, possono depositarli presso l'isola ecologica nei giorni di martedì pomeriggio e sabato mattina.
- **c)** Il deposito dei rifiuti urbani diversi da quelli indicati ai punti sub a) e b) (pile, farmaci etc) dovrà avvenire a cura del produttore o detentore, direttamente negli appositi cassonetti o raccoglitori dislocati nel territorio comunale, come indicati nell'apposita guida distribuita agli utenti;
- **d)** il servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari così come definito dal D.lgvo 3 aprile 2006 n. 152 art. 218, sarà effettuato dal Comune direttamente presso i luoghi di produzione degli esercenti le attività produttive, che avranno aderito al progetto di raccolta predisposto dall'Ente, con esclusione dei medi e grossi Centri di Distribuzione;
- **e)** gli esercenti che non intendono aderire al progetto sopra citato, potranno liberamente organizzare la raccolta di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 221 del Decreto Legislativo citato, previa dimostrazione delle modalità di smaltimento agli incaricati del Comune che effettuano il controllo.
  È fatto assoluto divieto agli esercenti che non aderiscono all'iniziativa suddetta, di smaltire gli imballaggi direttamente nei cassonetti della nettezza urbana.

NORME FONDAMENTALI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO

1. Depositare il mastello la sera prima del ritiro **dalle ore 20 alle ore 6** (nelle zone non ancora fornite di mastello, depositare il sacco trasparente ben chiuso) secondo il calendario settimanale di seguito riportato:

Umido:	**Lunedì – Giovedì– Sabato**
Carta e cartoni:	**2° e 4° Martedì del mese**
Vetro:	**1° e 3° Martedì del mese**
Secco residuo:	**Mercoledì**
Multimateriale:	**Venerdì**

2. **È PROIBITO**, da giorno **1 OTTOBRE 2019**, conferire la frazione del vetro con il multimateriale. Il vetro dovrà essere conferito, in qualsiasi forma e colore, il primo e il terzo martedì del mese utilizzando qualsiasi mastello a disposizione o in sacchi trasparenti;

3. **È PROIBITO** depositare materiali sfusi e rifiuti in modo non conforme e in sacchetti che non siano trasparenti con divieto assoluto dell'utilizzo di sacchi neri;

4. **È PROIBITO** depositare o abbandonare in luoghi diversi qualsiasi forma di rifiuti in quanto inquinanti e preda di animali randagi con effetti antigienici rilevanti.

Il servizio inerente i rifiuti ingombranti è diretto unicamente agli utenti residenti nel territorio del Comune iscritti a ruolo. Lo smaltimento degli stessi quali lavatrici, cucine, materassi ecc.;
È CONSENTITO **presso L'ISOLA ECOLOGICA** in località **CIMINO**, con deposito settimanale nei giorni:

- **Martedì dalle ore 13,30 alle ore 19,00 – periodo ora legale;**
  " dalle ore 13,30 alle ore 17,00 – periodo ora solare;
- **Sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00 – periodo ora solare e legale.**

5. Lo smaltimento dei cartoni per le attività commerciali e per i pubblici servizi sarà effettuato **tutti i martedì**. I detentori che hanno aderito alla iniziativa comunale hanno l'obbligo di ridurre gli stessi all'ingombro minimo, tenerli in luogo privato e consegnarli direttamente alla ditta affidataria del servizio. **E' VIETATO DEPOSITARLI IN AREE PUBBLICHE O DI ALTRI PRIVATI**.

6. Qualsiasi rifiuto smaltito in modo diverso dalla norme sopra citate fa incorrere il cittadino in *SANZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO* come di seguito esplicitate nella presente ordinanza sindacale.

SANZIONI:

- I contravventori alle disposizioni contenute nel numero **sub 1 e 2** sono soggetti alla sanzione amministrativa di € **150,00** – ai sensi dell'art. 7/bis D.lgs.vo 267/2000 . Se il pagamento avviene nei termini e modalità prestabilite dalla Legge 689/81 la stessa è ridotta ad **€ 50,00**.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute ai numeri **sub 3 e 4** e per l'abbandono dei rifiuti sul suolo o nel suolo (interramento) si applica la sanzione amministrativa di **€ 500,00** – ai sensi dell'art. 7/bis D.lgs.vo 267/2000. Se il pagamento avviene nei termini e modalità prestabilite dalla Legge 689/81 la stessa è ridotta ad **€ 167,00**.
- I contravventori alle disposizioni contenute nel numero **sub 5** sono soggetti alla sanzione amministrativa di **€ 150,00** – ai sensi dell'art. 7/bis D.lgs.vo 267/2000. Se il pagamento avviene nei termini e modalità prestabilite dalla Legge 689/81 la stessa è ridotta ad **€ 50,00**.
- Per le altre violazioni non espressamente citate nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative e/o segnalazioni all'A.G. competente di cui al D.lgs.vo 152/06 e delle altre normative vigenti in materia.
- La vigilanza sulla presente ordinanza spetta al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ambientali ed Eco-Zoofile nominate con Decreto del Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria nei termini di legge.

Responsabile del Procedimento è l'ing. Fabio SCORZO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

San Marco Argentano, 27 settembre 2019

Il Sindaco

COMUNE DI S. MARCO ARGENTANO - PROV. DI COSENZA

VIRGINIA MARIOTTI

Virginia Mariotti